

ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CXCIX**

n. **40**

RELAZIONE

**SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE DEROGHE
IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA FAUNA SEL-
VATICA E DI PRELIEVO VENATORIO PREVISTE
DALL'ARTICOLO 9 DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE**

(Anni 2003-2004 e 2004-2005)

*(Articolo 19-bis, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
e successive modificazioni)*

Presentata dalla regione Lazio

Trasmessa alla Presidenza il 6 aprile 2006

PAGINA BIANCA



REGIONE LAZIO
DIPARTIMENTO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

RELAZIONE

Oggetto: Direttiva 79/409/CEE, art. 9. Prelievo in deroga della specie storno (*Sturnus vulgaris*) nella Regione Lazio. Stagione Venatoria 2004/2005.

Fonti:

- Direttiva 79/409/CEE;
- Legge n. 221/2002;
- Legge Regionale n. 17/1995, art. 35bis;
- D.G.R. n. 1141 del 29/11/2004.

Introduzione

La Direttiva n. 79/409/CEE, all'art. 5 stabilisce un regime generale di tutela per le popolazioni di uccelli selvatici viventi sul territorio dell'Unione Europea, prevedendo, oltre ad una serie di misure atte a garantire la conservazione degli habitat delle diverse specie, il divieto di cattura o di uccisione di ogni individuo e il divieto di distruzione di uova, nidi e pulcini.

Una eccezione al generale regime di protezione stabilito all'art. 5 è quella che consente il prelievo di individui appartenenti a specie non cacciabili, oppure la cattura praticata con mezzi non consentiti o in periodi in cui l'attività venatoria non è ammessa, per particolari motivazioni, ai sensi di quanto previsto dell'art. 9 della Direttiva n. 79/409/CEE. In base al dettato di quest'articolo, gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di derogare al regime di tutela sono tenuti ad osservare procedure autorizzative ben definite e ad inviare ogni anno alla Commissione Europea una puntuale rendicontazione sui prelievi effettuati in regime di deroga.

Lo Stato italiano ha disciplinato tale materia con gli art. 2, 4 e 19 e 19bis della Legge n.157/92 demandando alle Regioni i compiti autorizzativi nella maggior parte delle circostanze; solo il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, al fine di garantire la sicurezza aerea, è stato affidato al Ministero dei Trasporti.

Va inoltre ricordato come, stante il quadro normativo vigente ed in particolare le disposizioni contenute nella Legge n.394/91, gli Enti che gestiscono le aree protette hanno competenza esclusiva per la concessione di eventuali deroghe da attuarsi nelle aree medesime.

Relazione prelievi stagione venatoria 2004/2005

Si premette che le Province, ai sensi della L.R. n.14/1999, hanno competenza in materia di gestione faunistica e di risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole. Ne consegue, pertanto, una specifica conoscenza delle singole realtà territoriali che consente l'individuazione delle aree, geograficamente localizzate, più colpite dal fenomeno dei danni alle colture.

La Giunta Regionale, a motivo dei danni che la specie storno (*Sturnus vulgaris*) arreca alle coltivazioni olivicole della nostra Regione, con Deliberazione n.1141 del 29 Novembre 2004, ha autorizzato, ai sensi della L.R. n. 17/95, art. 35bis, così come modificato dalla L.R. n. 3/2002, il prelievo in deroga di detta specie fino alla data del 31 Dicembre 2004.

Le Province, ai sensi del comma 3 del citato articolo 35bis della Legge Regionale n.17/1995, hanno determinato le circostanze di tempo e di luogo, nonché i periodi di attuazione e gli orari giornalieri del prelievo, previo rilascio ai soli cacciatori iscritti negli ATC della Regione Lazio interessati a tale attività, di un apposito modulo sul quale registrare tutti i dati prescritti dal comma 4 del più volte citato articolo 35bis della Legge Regionale n.17/1995.

In particolare, la Provincia di Roma, con nota del 22/10/2004, ha preventivamente espresso parere non favorevole per il prelievo in deroga della specie storno ritenendolo inopportuno per il territorio provinciale, in quanto favorirebbe lo spostamento degli storni dalle aree agricole verso la Capitale, provocando danni ancor più rilevanti.

Autorizzazioni provinciali

Le Province con proprio provvedimento, nel rispetto di quanto stabilito nella D.G.R. n.1141/2004, hanno autorizzato, fino alla data del 31 Dicembre 2004, il prelievo in deroga nelle aree e nelle circostanze non soggette ai divieti di caccia di cui all'art 37 della L.R. 17/1995, osservando comunque il silenzio venatorio (tutti i giorni escluso il martedì e il venerdì); per ogni giornata di caccia consentita, che aveva inizio un'ora prima dell'alba e si concludeva al tramonto, il cacciatore non poteva prelevare più di venti capi complessivi giornalieri.

Nella tabella I sono riportate le autorizzazioni rilasciate nel Lazio, distinte per Provincia:

Tabella I

<i>Provincia</i>	<i>Autorizzazioni rilasciate (numero)</i>
VITERBO	56
RIETI	0
ROMA	0
LATINA	195
FROSINONE	0
<i>TOTALE LAZIO</i>	251

A fronte di **n.251** autorizzazioni rilasciate, sono stati restituiti **n.237** riepiloghi dei prelievi effettuati. Lo scostamento tra autorizzazioni e riepiloghi restituiti, è imputabile alla non effettuazione, da parte dei soggetti autorizzati, dell'attività di prelievo.

Nella tabella II vengono riportati per singolo Ambito territoriale di caccia (ATC) le autorizzazioni rilasciate e i riepiloghi restituiti:

Tabella II

<i>ATC</i>	<i>Autorizzazioni rilasciate</i>	<i>Riepiloghi restituiti</i>
ATC VT1	31	31
ATC VT2	25	25
ATC RI1	0	0
ATC RI2	0	0
ATC RM1	0	0
ATC RM2	0	0
ATC LT1	195	181
ATC LT2	0	0
ATC FR1	0	0
ATC FR2	0	0
TOTALE	251	237

Prelievi effettuati

Gli scopi del prelievo in deroga della specie storno (*Sturnus vulgaris*) sono stati finalizzati soprattutto per ottenere risultati concreti di contenimento dei danni e per allontanare gli animali dalle colture a rischio quale quella dell'olivo; appare opportuno specificare, così come confermato dall'I.N.F.S., che l'Italia è interessata dal passaggio di ingenti quantitativi della specie Storno, stimabili in un terzo dei contingenti nidificanti in Europa e quantificabili nell'ordine di decine di milioni di individui, parte dei quali sosta nel nostro Paese per brevi periodi, mentre altri si fermano, come accade nel Lazio, per svernare.

In totale risultano essere stati abbattuti **n.1.719** storni, così ripartiti: **n.20** in provincia di Viterbo (1,17%), **n.1.699** in provincia di Latina (98,83%).

Tabella III

<i>Provincia</i>	<i>Capi abbattuti (Numero)</i>
VITERBO	20
RIETI	0
ROMA	0
LATINA	1699
FROSINONE	0
TOTALE	1.719

Si allegano i prospetti dei dati inseriti nella "banca dati deroghe" fornita dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, per il tramite della Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome.

IL DIRIGENTE DELL'AREA 04

Dr. Stefano Staffa

Deroghe in base all'articolo 9 direttiva "uccelli" (79/409/EEC)**(In ordine di Regione - Provincia e numero deroga)**

<u>Numero della Deroga :</u>	6/1	<u>Anno :</u>	2004	<u>Num. Reg. :</u>	0
<u>Motivo :</u>	31 per evitare gravi danni alle colture				
<u>Specie :</u>	Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758			Storno	
<u>Regione :</u>	- / -				
<u>Attività Permesse :</u>	1001 Caccia				
<u>Metodi Permessi :</u>	Armi automatiche o semiautomatiche				
<u>Autorità Autorizz.ne :</u>	Amministrazione Regionale LAZIO , Italy				
<u>Licenza/e :</u>	Dal 29/11/2004 al 31/12/2004 per un periodo di 1 Mesi (N. Concessioni = 1)				
<u>Numero d'Interessati :</u>	(Uova = 0)(Nidi = 0)(Uccisi = 1719)(Catturati = 0) Totale Effettivi = 1719				
<u>NOTE :</u>	L'ATTO REGIONALE HA AUTORIZZATO IL PRELIEVO IN DEROGA PER LE PROVINCE DI VITERBO, RIETI, LATINA E FROSINONE.				



REGIONE LAZIO
DIPARTIMENTO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

RELAZIONE

Oggetto: Direttiva 79/409/CEE, art. 9. Prelievo in deroga della specie storno (*Sturnus vulgaris*) nella Regione Lazio. Stagione venatoria 2003/2004.

Fonti:

- Direttiva 79/409/CEE;
- Legge n. 221/2002;
- Legge Regionale n. 17/1995, art. 35bis;
- D.G.R. n. 1116 del 07/11/2003.

Introduzione

La Direttiva n. 79/409/CEE, all'art. 5 stabilisce un regime generale di tutela per le popolazioni di uccelli selvatici viventi sul territorio dell'Unione Europea, prevedendo, oltre ad una serie di misure atte a garantire la conservazione degli habitat delle diverse specie, il divieto di cattura o di uccisione di ogni individuo e il divieto di distruzione di uova, nidi e pulcini.

Una eccezione al generale regime di protezione stabilito all'art. 5 è quella che consente il prelievo di individui appartenenti a specie non cacciabili, oppure la cattura praticata con mezzi non consentiti o in periodi in cui l'attività venatoria non è ammessa, per particolari motivazioni, ai sensi di quanto previsto dell'art. 9 della Direttiva n. 79/409/CEE. In base al dettato di quest'articolo, gli Stati membri che si avvalgano della facoltà di derogare al regime di tutela sono tenuti ad osservare procedure autorizzative ben definite e ad inviare ogni anno alla Commissione Europea una puntuale rendicontazione sui prelievi effettuati in regime di deroga.

Lo Stato italiano ha disciplinato tale materia con gli artt. 2, 4 e 19 e 19bis della Legge n. 157/92 demandando alle Regioni i compiti autorizzativi nella maggior parte delle circostanze; solo il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, al fine di garantire la sicurezza aerea, è stato affidato al Ministero dei Trasporti.

Va inoltre ricordato come, stante il quadro normativo vigente ed in particolare le disposizioni contenute nella legge 394/91, gli Enti che gestiscono le aree protette hanno competenza esclusiva per la concessione di eventuali deroghe da attuarsi nelle aree medesime.

Relazione prelievi stagione venatoria 2003/2004

Si premette che le Province, ai sensi della L.R. n. 14/1999, hanno competenza in materia di gestione faunistica e di risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole. Ne consegue, pertanto, una specifica conoscenza delle singole realtà territoriali che consente l'individuazione delle aree, geograficamente localizzate, più colpite dal fenomeno dei danni alle colture.

La Giunta Regionale, su sollecitazione della Provincia di Latina e delle principali Organizzazioni professionali agricole (Confagricoltura e Coldiretti), a motivo dei danni che la specie storno (*Sturnus vulgaris*) arreca alle coltivazioni olivicole della Regione, con Deliberazione n. 1116 del 07 novembre 2003, ha autorizzato, ai sensi della L.R. n. 17/95, art. 35bis, così come modificato dalla L.R. n. 3/2002, il prelievo in deroga di detta specie fino alla data del 30 Gennaio 2004.

Le Province, ai sensi del comma 3 del citato articolo 35bis della Legge Regionale n. 17/1995, hanno determinato le circostanze di tempo e di luogo, nonché i periodi di attuazione e gli orari giornalieri del prelievo, previo rilascio ai soli cacciatori iscritti negli ATC della Regione Lazio interessati a tale attività, di un apposito modulo sul quale registrare tutti i dati prescritti dal comma 4 del più volte citato articolo 35bis della Legge Regionale n. 17/1995.

Il provvedimento regionale, a seguito delle Ordinanze n. 07/2004 e n. 284/2004 del TAR Lazio, è stato sospeso dall'efficacia a far data dell'08/01/2004.

Autorizzazioni provinciali

Le Province con proprio provvedimento, nel rispetto di quanto stabilito nella D.G.R. n. 1116/2003, hanno autorizzato, fino alla chiusura generale della caccia (30 gennaio 2004), il prelievo in deroga nelle aree e nelle circostanze non soggette ai divieti di caccia di cui all'art 37 della Legge Regionale 17/1995, osservando comunque il silenzio venatorio (tutti i giorni escluso il martedì e il venerdì); per ogni giornata di caccia consentita, che aveva inizio un'ora prima dell'alba e si concludeva al tramonto, il cacciatore non poteva prelevare più di venti capi complessivi giornalieri. I provvedimenti provinciali sono stati anch'essi sospesi dal TAR Lazio con le predette Ordinanze n. 7/2004 e n. 284/2004, pertanto, il prelievo in deroga è stato attuato limitatamente al periodo di vigenza della predetta deliberazione della Giunta regionale.

Nella tabella I sono riportate le autorizzazioni rilasciate nel Lazio, distinte per Provincia:

Tabella I

Provincia	Autorizzazioni rilasciate (numero)
VITERBO	580
RIETI	350
ROMA (*)	0
LATINA	385
FROSINONE	79
TOTALE LAZIO	1394

(*) La Provincia di Roma non ha fornito ad oggi dati sul prelievo in deroga.

A fronte di n. 1.394 autorizzazioni rilasciate, sono stati restituiti n. 1.386 riepiloghi dei prelievi effettuati. Lo scostamento tra autorizzazioni e riepiloghi restituiti, è imputabile alla non effettuazione da parte dei soggetti autorizzati dell'attività di prelievo.

Nella tabella II vengono riportati per singolo Ambito territoriale di caccia (ATC) le autorizzazioni rilasciate e i riepiloghi restituiti:

Tabella II

<i>ATC</i>	<i>Autorizzazioni rilasciate</i>	<i>Riepiloghi restituiti</i>
ATC VT1	287	287
ATC VT2	293	293
ATC RI1	350	350
ATC RI2	0	0
ATC RM1(*)	0	0
ATC RM2(*)	0	0
ATC LT1	357	351
ATC LT2	28	26
ATC FR1	73	73
ATC FR2	6	6
TOTALE	1394	1386

(*) La provincia di Roma non ha ad oggi fornito dati sul prelievo in deroga della specie storno.

Prelievi effettuati

Gli scopi del prelievo in deroga della specie storno (*Sturnus Vulgaris*) sono stati finalizzati soprattutto per ottenere risultati concreti di contenimento dei danni e per allontanare gli animali dalle colture a rischio quale quella dell'olivo; appare opportuno specificare, così come confermato dall'I.N.F.S., che l'Italia è interessata dal passaggio di ingenti quantitativi della specie Storno, stimabili in un terzo dei contingenti nidificanti in Europa e quantificabili nell'ordine di decine di milioni di individui, parte dei quali sosta nel nostro Paese per brevi periodi, mentre altri si fermano, come accade nel Lazio, per svernare.

Il modesto numero dei capi abbattuti (Tabella III) è strettamente correlato da una parte ai tempi concessi per il prelievo (da metà novembre 2003 all'8 gennaio 2004), dall'altra dall'intervento degli organi giurisdizionali che hanno sospeso dall'efficacia la delibera regionale. In totale risultano essere stati abbattuti n. 9.018 storni, così ripartiti: n. 2.203 in provincia di Viterbo (24,43%), n. 2.099 in provincia di Rieti (23,28%), n. 4.577 in provincia di Latina (50,75%) e n. 139 in provincia di Frosinone (1,54%).

Tabella III

<i>Provincia</i>	<i>Capi abbattuti (Numero)</i>
VITERBO	2.203
RIETI	2.099
ROMA	0
LATINA	4.577
FROSINONE	139
TOTALE	9.018

Il maggior numero di capi abbattuti è stato registrato nella provincia di Latina dove si è riscontrato un flusso migratorio con punte massime di sosta nel periodo autunnale. Dopo tale periodo, notevoli quantità di storni si sono concentrate nell'area olivicola centro-nord della Provincia, con presenze maggiori nei territori dei Comuni di Aprilia, Cisterna di Latina, Cori e Roccamassima, in cui si sono registrati circa il 73% degli abbattimenti complessivi. In particolare, nei Comuni di Cori e Roccamassima la presenza degli storni si è protratta fino a marzo-aprile, periodo di raccolta tardiva delle olive da mensa. Gli abbattimenti nelle Province di Rieti e Viterbo sono direttamente correlati alla consistente presenza della coltura olivicola nei rispettivi territori provinciali.

Si allegano i prospetti dei dati inseriti nella "banca dati deroghe" fornita dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, per il tramite della Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome.

IL DIRIGENTE DELL'AREA 04
(Dr. Stefano Gbaff)



Deroghe in base all'articolo 9 direttiva "uccelli" (79/409/EEC)
(In ordine di numero deroga)

<u>Numero della Deroga :</u>	6/1	<u>Anno :</u>	2003	<u>Num. Reg. :</u>	1
<u>Motivo :</u>	31 per evitare gravi danni alle colture				
<u>Specie :</u>	Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758	Storno			
<u>Regione :</u>	--	/ --			
<u>Attività Permesse :</u>	1001 Caccia				
<u>Metodi Permessi :</u>	Armi automatiche o semiautomatiche				
<u>Autorità Autorizz.ne :</u>	Amministrazione Regionale LAZIO , Italy				
<u>Licenza/e :</u>	Dal 07/11/2003 al 30/01/2004 per un periodo di 2 Mesi (N. Concessioni = 1)				
<u>Numero d'Interessati :</u>	(Uova = 0)(Nidi = 0)(Uccisi = 9018)(Catturati = 0)) Totale Effettivi = 9018				
<u>NOTE :</u>	PROVVEDIMENTO REGIONALE SOSPESO DA TAR LAZIO CON ORDINANZE N. 07/2004 E N. 284/2004 DEL 15/01/2004				

